



Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 2 Studio, Org.ne e Metodo, Formazione del Personale

Oggetto dell'Atto:

**STRUTTURE ORDINAMENTALI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
12/2011**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul Burc n. 77 del 16/12/2011, disciplina l' "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;
- b. che, con D.G.R. n. 177 del 12/04/2012, è stato prolungato fino al 1° ottobre 2012 il termine di cui all'art. 43, comma 1 del citato Regolamento, relativo alla sua entrata in vigore;
- c. che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del regolamento n. 12 del 2011, le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
 - dipartimenti;
 - direzioni generali;
 - uffici speciali;
 - strutture di staff;
 - unità operative dirigenziali;
- d. che, a mente del comma 2 del citato art. 6, a ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale o ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- e. che ai sensi di quanto previsto all'art. 43, comma 2 del suddetto Regolamento, con Decreti del Presidente della Giunta nn. 109, 110, 111, 112 e 113 del 13/04/2012 sono stati attribuiti gli incarichi di Capo Dipartimento;
- f. che l'art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda a una o più deliberazioni della Giunta regionale la definizione degli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale;
- g. che, con deliberazione n. 191 del 12/04/2012, la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire, come di seguito indicate:
 - g.1. n. 5 Uffici di Capo Dipartimento;
 - g.2. n. 16 Uffici di Direzione Generale;
 - g.3. n. 4 Uffici Speciali;
 - g.4. n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro;
 - g.5. n. 10 Uffici di Staff ai Dipartimenti;
 - g.6 n. 29 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art. 37 del Regolamento,
 - g.7 n. 235 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
- h. che con la menzionata deliberazione n. 191 del 2012 sono stati, altresì, fissati nel numero complessivo massimo di 50 gli Uffici di livello dirigenziale per Strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali;

RILEVATO

- a. che il citato Regolamento n.12/2011 assegna:
- a.1. al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico le competenze di cui agli artt. 7 e 9;
 - a.2. al Dipartimento della salute e delle risorse naturali le competenze di cui agli artt. 7 e 13;
 - a.3. al Dipartimento delle politiche territoriali le competenze di cui agli artt. 7 e 17;
 - a.4. al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali le competenze di cui agli artt. 7 e 21;
 - a.5. al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali le competenze di cui agli artt. 7 e 25;
 - a.6. alla Direzione generale per la programmazione economica le competenze di cui agli artt. 8 e 10;
 - a.7. alla Direzione generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive le competenze di cui agli artt. 8 e 11;
 - a.8. alla Direzione generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione europea del sistema regionale le competenze di cui agli artt. 8 e 12;
 - a.9. alla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale le competenze di cui agli artt. 8 e 14;
 - a.10. alla Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema le competenze di cui agli artt. 8 e 15;
 - a.11. alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali le competenze di cui agli artt. 8 e 16;
 - a.12. alla Direzione generale per la mobilità le competenze di cui agli artt. 8 e 18;
 - a.13. alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile le competenze di cui agli artt. 8 e 19;
 - a.14. alla Direzione generale per il governo del territorio le competenze di cui agli artt. 8 e 20;
 - a.15. alla Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione le competenze di cui agli artt. 8 e 22;
 - a.16. alla Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili le competenze di cui agli artt. 8 e 23;
 - a.17. alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero le competenze di cui agli artt. 8 e 24;
 - a.18. alla Direzione generale per le risorse finanziarie le competenze di cui agli artt. 8 e 26;
 - a.19. alla Direzione generale per le risorse umane le competenze di cui agli artt. 8 e 27;
 - a.20. alla Direzione generale per le risorse strumentali le competenze di cui agli artt. 8 e 28;
 - a.21. all'Ufficio Speciale Avvocatura regionale le competenze di cui agli artt. 29 e 30;
 - a.22. all'Ufficio Speciale Ufficio per il federalismo le competenze di cui agli artt. 29 e 31;
 - a.23. all'Ufficio Speciale Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici le competenze di cui agli artt. 29 e 32;
 - a.24. all'Ufficio Speciale Struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria le competenze di cui agli artt. 29 e 33;
- b. che l'Assessore alle Risorse Umane, allo scopo di definire compiutamente per ciascun Dipartimento e Direzione generale l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere, ha sentito in merito tutti gli altri Assessori, i Capi Dipartimento ed i Coordinatori delle AA.GG.C.;
- c. che, sulla base delle disposizioni del Regolamento n. 12/2011 e delle risultanze dell'istruttoria svolta:
- c.1. occorre specificare, in coerenza con le previsioni recate dal Regolamento n. 12/2011, le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del

Regolamento n. 12 del 2011 e, segnatamente, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, ai Dirigenti degli Uffici Speciali, ai Dirigenti delle strutture amministrative di Staff - con esclusione di quelli preposti alle strutture che svolgono attività di supporto agli Uffici di cui agli artt. 7 e 37 del predetto regolamento - e ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali, così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

c.2. sono state specificate, in ragione delle peculiari attribuzioni dell'Avvocatura regionale, in armonia con le relative disposizioni normative statali e con quelle recate dall'art. 30 del Regolamento n. 12/2012, le funzioni demandate, in via generale, all'Avvocato Capo e ai Dirigenti delle Unità operative istituite presso l'Avvocatura medesima, riportate nell'allegato B alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

c.3. è stata definita, per i 5 Dipartimenti e relative Direzioni Generali e per i 4 Uffici speciali, l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere, così come riportato nel riepilogo, allegato C e nell'allegato D, al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- a. che, stante la complessità e rilevanza delle responsabilità e attribuzioni che il D. Lgs 9.4.2008, n. 81, assegna alla figura del datore di lavoro e al fine di garantire la puntuale attuazione delle disposizioni recate dal menzionato decreto legislativo, al dirigente preposto all'Ufficio del datore di lavoro, di cui all'art. 25 comma 3 del regolamento n. 12/2011, vanno conferite funzioni di direzione delle unità operative dirigenziali in cui si articola l'Ufficio medesimo, come indicate nell'allegato n. 5 al presente provvedimento;
- b. che, al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni demandate ai Capi dei Dipartimenti, ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Speciali, occorre prevedere le modalità di conferimento delle funzioni vicarie, in caso di loro assenza o impedimento;
- c. che, salve le previsioni di cui all'art. 42 del regolamento n. 12/2011 e all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 78/2010, occorre stabilire, in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento, il trattamento economico accessorio dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale, sino all'adozione del relativo provvedimento di determinazione, fermo restando quanto già stabilito dalla deliberazione n. 191/2012 per i Capi Dipartimento;
- d. che, in considerazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del Regolamento n. 12/2011, circa il trasferimento di funzioni e compiti, già demandati all'AGC 1, agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, nonché per la riscontrata esigenza, tenuto conto della complessa articolazione in UOD delle Direzioni Generali, al fine di garantire al loro interno il raccordo e il supporto alle funzioni trasversali, occorre aumentare il numero massimo delle strutture di staff, come determinato dalla richiamata deliberazione n. 191 del 2012, diminuendo, contestualmente, il numero delle altre strutture dirigenziali come indicato nella citata deliberazione;

RITENUTO

- a. di dover provvedere all'approvazione degli allegati di cui al punto c) del considerato, in considerazione della conformità dell'assetto degli uffici ivi delineato agli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale e della rispondenza a criteri di modernizzazione ed efficienza;

- b. di stabilire che le funzioni vicarie del Capo Dipartimento, del Direttore Generale e del Dirigente preposto agli Uffici Speciali, in caso di loro assenza o impedimento, ovvero, in caso di vacanza, nelle more del conferimento del nuovo incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, debbano svolgersi da un Direttore Generale interno al Dipartimento, da un Dirigente di Unità operativa dirigenziale, interna alla Direzione generale ovvero all'ufficio speciale, individuato con provvedimento della Giunta regionale sentiti rispettivamente i Capi Dipartimento e i Direttori Generali e i Dirigenti preposti agli Uffici Speciali competenti;
- c. di stabilire che, salve le previsioni di cui all'art. 42 del Regolamento n. 12/2011 e all'art. 9, comma 1 del D.Lgs.78/2010, e fermo restando quanto già stabilito dalla deliberazione n. 191/2012 per i Capi Dipartimento, il trattamento economico accessorio, in sede di prima attuazione, considerata la complessità del passaggio al nuovo assetto ordinamentale e le innovate articolazioni e attribuzioni delle strutture dirigenziali, viene determinato, in via provvisoria, nel modo sotto indicato, fatta salva la decorrenza del trattamento economico definitivo, laddove più favorevole, dalla data di conferimento del nuovo incarico:
- c.1. Direttore Generale, ovvero dirigente preposto all'ufficio speciale, in misura equivalente a quello in godimento del Coordinatore di Area generale di coordinamento;
 - c.2. Dirigente di struttura di staff, Dirigente di Unità operativa dirigenziale con funzioni vicarie del Direttore generale, o del Dirigente preposto all'ufficio speciale, Dirigente coordinatore di struttura di missione e Dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del dirigente di settore;
 - c.3. Dirigente di unità operativa dirigenziale, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del dirigente di servizio;
 - c.4. Dirigente in posizione individuale, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del dirigente in posizione individuale;
 - c.5. al Direttore Generale con funzioni vicarie del Capo Dipartimento è attribuita un'integrazione retributiva, pari alla differenza economica complessiva tra le due posizioni, commisurata al solo periodo di svolgimento delle relative funzioni;
 - c.6. di stabilire che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento, gli uffici competenti dovranno provvedere, di concerto con le OO.SS., alla predisposizione di un nuovo accordo per la definizione del trattamento economico accessorio della dirigenza;
- d. di aumentare di n. 26 unità il numero massimo delle strutture dirigenziali di staff, di cui al sesto alinea del punto 1 della deliberazione n.191 del 2012, rideterminandole, per l'effetto, in 55 unità, diminuendo, contestualmente, di 10 unità, il numero massimo delle Unità Operative dirigenziali, e di n 16 il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale per strutture di missione, o posizioni dirigenziali individuali, che per l'effetto, sono rideterminate, rispettivamente in 225 e in 34 unità;
- e. di dover rinviare a successivo provvedimento la costituzione degli organismi, nonché della struttura tecnica di supporto di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 12/2011, determinando l'articolazione interna della struttura in almeno una struttura di staff e due unità operative dirigenziali;
- f. di demandare alla direzione generale risorse umane le modalità, anche con sistemi informatici, di tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento n. 12 del 2011, in cui sono inseriti i dirigenti regionali in servizio presso le strutture organizzative della Giunta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi e quelli in aspettativa o fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTI

- a. la L.R. n. 11/91;
- b. la L.R. n. 8/2010;
- c. il D. Lgs. n. 78/2010
- d. la D.G.R.C. n. 612 del 29/10/2011;
- e. il Regolamento n. 12 del 2011;
- f. la D.G.R.C. n.177 del 12/04/2012;
- g. la D.G.R.C. n.191 del 12/04/2012;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- 1 di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 e, segnatamente, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, ai Dirigenti degli Uffici Speciali, ai Dirigenti delle strutture di Staff, con esclusione di quelli di quelli preposti alle strutture che svolgono attività di supporto agli Uffici di cui agli art. 7 e 37 del predetto regolamento - e ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
- 2 di approvare l'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono declinate le funzioni demandate, in via generale, all'Avvocato Capo e ai Dirigenti delle unità operative dirigenziali istituite presso l'Avvocatura regionale;
- 3 di dare atto che le funzioni dei dirigenti delle strutture di staff agli uffici di cui all'art. 7 del regolamento n. 12/2011 sono declinate nelle rispettive deliberazioni di costituzione;
- 4 di approvare, per i 5 Dipartimenti e relative Direzioni Generali e per i 4 Uffici speciali, l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere, così come riportato nel riepilogo allegato C e nell'allegato D, alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5 di stabilire che al Dirigente preposto all'Ufficio del datore di lavoro, di cui all'art. 25 comma 3 del regolamento n. 12/2011, sono conferite funzioni di direzione delle unità operative dirigenziali in cui si articola l'Ufficio medesimo, come indicate nell'allegato n. 5 al presente provvedimento;
- 6 di stabilire che funzioni vicarie del Capo Dipartimento, del Direttore Generale e del Dirigente preposto agli uffici speciali, in caso di loro assenza o impedimento, ovvero, in caso di vacanza, nelle more del conferimento del nuovo incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, sono svolte, rispettivamente, da un Direttore Generale interno al Dipartimento, da un Dirigente di Unità operativa dirigenziale, interna alla Direzione generale ovvero all'Ufficio speciale, individuato con

provvedimento della Giunta regionale sentiti rispettivamente i Capi Dipartimento e i Direttori Generali o i Dirigenti preposti agli Uffici Speciali competenti;

- 7 di stabilire che, salve le previsioni di cui all'art. 42 del Regolamento n. 12/2011 e all'art.9, comma 1 del D.Lgs.78/2010, e fermo restando quanto già stabilito dalla deliberazione n. 191/2012 per i Capi Dipartimento, il trattamento economico accessorio, in sede di prima attuazione, considerata la complessità del passaggio al nuovo assetto ordinamentale e le innovate articolazioni e attribuzioni delle strutture dirigenziali, viene determinato, in via provvisoria, nel modo sotto indicato, fatta salva la decorrenza del trattamento economico definitivo, laddove più favorevole, dalla data di conferimento del nuovo incarico:
 - 7.1. Direttore Generale, ovvero Dirigente preposto all'ufficio speciale, in misura equivalente a quello in godimento del Coordinatore di Area generale di coordinamento;
 - 7.2. Dirigente di struttura di staff, Dirigente di Unità operativa dirigenziale con funzioni vicarie del Direttore Generale, o del Dirigente preposto all'Ufficio speciale, Dirigente coordinatore di struttura di missione e Dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del dirigente di settore;
 - 7.3. Dirigente di Unità operativa dirigenziale, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del Dirigente di servizio;
 - 7.4. Dirigente in posizione individuale, in misura equivalente a quello attualmente in godimento del dirigente in posizione individuale;
 - 7.5. al Direttore Generale con funzioni vicarie del Capo Dipartimento è attribuita un'integrazione retributiva, pari alla differenza economica complessiva tra le due posizioni, commisurata al solo periodo di svolgimento delle relative funzioni;
 - 7.6. di stabilire che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento, gli uffici competenti dovranno provvedere, di concerto con le OO.SS., alla predisposizione di un nuovo accordo per la definizione del trattamento economico accessorio della dirigenza;
- 8 di aumentare di n. 26 unità il numero massimo delle strutture dirigenziali di staff, di cui al sesto alinea del punto 1 della deliberazione n. 191 del 2012, rideterminandole, per l'effetto, in 55 unità, diminuendo, contestualmente, di 10 unità, il numero massimo delle Unità Operative dirigenziali, e di n 16 il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale per strutture di missione, o posizioni dirigenziali individuali, che per l'effetto, sono rideterminate, rispettivamente in 225 e in 34 unità;
- 9 di rinviare a successivo provvedimento la costituzione degli organismi, nonché della struttura tecnica di supporto di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 12/2011, determinando l'articolazione interna della struttura stessa in almeno una struttura di staff e due unità operative dirigenziali;
- 10 di demandare alla Direzione Generale Risorse Umane le modalità, anche con sistemi informatici, di tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento n. 12 del 2011, in cui sono inseriti i dirigenti regionali in servizio presso le strutture organizzative della Giunta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi e quelli in aspettativa o fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 11 di dare atto che, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, assunto ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 2010, si provvederà alla definizione dell'articolazione delle strutture incardinate negli Uffici di cui all'art. 37 del Regolamento n. 12/2011;
- 12 di rinviare a successivi provvedimenti il conferimento degli incarichi dirigenziali e l'assegnazione delle unità di personale, distinte per categorie e profili professionali, ai Dipartimenti e agli Uffici

speciali, dando atto che per gli uffici di cui all'art. 37 del Regolamento n. 12/2011 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 7/2010;

- 13 di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Giunta regionale, ai Capi Dipartimento, al Capo di Gabinetto del Presidente e a tutti i Coordinatori delle AA.GG.C., al Settore 01 "Affari Generali del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso" dell'A.G.C. 07 per la prevista informativa alle Organizzazioni Sindacali, nonché al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C..